

IT
P-002376/202
Risposta di Wopke Hoekstra
a nome della Commissione europea
(20.12.2024)

Al centro della politica energetica dell'UE vi è la riduzione della sua dipendenza dai combustibili fossili e la decarbonizzazione dell'economia. Allo stesso tempo, l'UE si impegna a garantire un approvvigionamento energetico sicuro e affidabile.

È risaputo che le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) comportano emissioni di metano e di altri gas a effetto serra. Lo stesso vale per i gasdotti non sottoposti a manutenzione adeguata o che si estendono su lunghe distanze, anch'essi causa di rilascio di emissioni.

Per affrontare tali questioni, il nuovo regolamento UE sulla riduzione delle emissioni di metano¹ ha una dimensione internazionale e definisce requisiti di equivalenza in materia di misurazione, comunicazione e verifica applicabili a decorrere dal 2027 e valori massimi di intensità di metano applicabili dal 2030 in poi. In futuro si prevede pertanto una riduzione delle emissioni derivanti dalle importazioni dell'UE.

Gli inventari dei gas a effetto serra dell'UE seguono le linee guida della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che, come principio fondamentale, si basano sulle emissioni prodotte all'interno del territorio (e nelle relative aree offshore). Alla luce di tale principio, tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla catena di approvvigionamento del gas naturale sul territorio dell'UE sono debitamente comunicate nell'ambito delle apposite categorie di inventario riguardanti la produzione, il trasporto o il consumo di gas naturale.

¹ Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942.